

imposte, attuali e future dipendenti direttamente o indirettamente dalla presente assicurazione sono a carico dell'esattore.

Art. 18. Le parti dichiarano di eleggere la competenza del Foro di Roma per qualsiasi controversia che possa sorgere in conseguenza del presente contratto.

Per le eventuali notifiche di atti, l'Assicurato elegge domicilio presso la sua Direzione Generale in Roma e l'Esattore negli Uffici Esattoriali del Comune, cui l'Esattoria si riferisce.

Roma, 3 ottobre 1931 - IX -